



FEDERAZIONE 3° SETTORE

CIDA

Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità



A.D.O.N.P.

Associazione Europea Dirigenti Ospedalità Non Profit

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinici Universitari

Prot. 117/2012

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI NAZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI LOCALI

**Approvato dal
Consiglio Nazionale del 18 maggio 2012**

Cod. Fisc. 96196300584; P.Iva 08299191000

Uffici di Segreteria: Piazza Villa Carpegna, 42/c - 00165 Roma Tel. 06.6601.9407 Fax. 06.6604.2930

www.adonp.it

adonp@libero.it

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI NAZIONALI

MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

ART. 1

L'Assemblea Nazionale indice le elezioni per tutte le Rappresentanze Sindacali Nazionali appartenenti all'Associazione. Possono essere candidati alle relative cariche nazionali ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari, appartenenti all'Associazione, in regola con le quote associative e con almeno tre mesi di iscrizione all'Associazione, purché abbiano comunicato la loro disponibilità in forma ufficiale all'Associazione almeno un giorno prima della data prevista.

ART. 2

COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale viene composto da 3 dirigenti designati dall'Assemblea Nazionale e che non si siano candidati alle cariche nazionali e, fra essi 1 avrà ruolo di Presidente. Il Comitato Elettorale avrà cura di fissare ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle relative operazioni, ivi compresa l'effettuazione dei relativi scrutini.

La preparazione delle schede elettorali sarà cura della Segreteria Nazionale uscente.

ART. 3

SEGRETEZZA DEL VOTO

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso in altro modo (la delega in tal senso non ha nessuna validità).

ART. 4

PREFERENZE

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.

Il numero massimo di preferenze esprimibili sarà di due terzi per eleggibili.

ART. 5

MODALITA' DI VOTAZIONE

Luogo, giorno e orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli iscritti nella comunicazione dell'O.d.G. dell'Assemblea.

Seggio elettorale rimarrà aperto per 3 (tre) ore al fine di consentire agli aventi diritto di esprimere le proprie preferenze, subito dopo il Comitato Elettorale provvederà alle incombenze di scrutinio.

Cod. Fisc. 96196300584; P.Iva 08299191000

Uffici di Segreteria: Piazza Villa Carpegna, 42/c - 00165 Roma Tel. 06.6601.9407 Fax. 06.6604.2930

www.adonp.it

adonp@libero.it

ART. 6

PREDISPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DELL'URNA

La segreteria Nazionale avrà cura di fornire al Comitato Elettorale un'apposita urna, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto.

ART. 7

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Gli elettori ammessi al voto, qualora non conosciuti, dovranno esibire, a richiesta del Presidente del seggio, un documento di riconoscimento personale.

In alternativa potranno esibire autocertificazione di identità.

ART. 8

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovranno essere indicate eventuali contestazioni. Il verbale verrà consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi etc.), alla Segreteria Nazionale.

ART. 9

CONTESTAZIONI SULLE ELEZIONI

Le eventuali contestazioni dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Nazionale A.D.O.N.P.

I risultati delle elezioni si intendono definitivi trascorsi tre giorni senza che siano state avanzate contestazioni.

In caso di contestazioni, il Comitato Elettorale, integrato da un membro del Consiglio Nazionale il cui nominativo verrà scelto e comunicato all'inizio dell'Assemblea, provvederà all'esame delle contestazioni stesse entro 10 giorni dalla data di chiusura del verbale conclusivo del Comitato Elettorale.

Cod. Fisc. 96196300584; P.Iva 08299191000

Uffici di Segreteria: Piazza Villa Carpegna, 42/c - 00165 Roma Tel. 06.6601.9407 Fax. 06.6604.2930

www.adonp.it

adonp@libero.it

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI LOCALI

MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

ART. 1

Il Consiglio Nazionale indice le elezioni per tutte le Rappresentanze Sindacali Locali appartenenti all'Associazione, di norma ad almeno un mese dalla loro scadenza naturale. In caso di RSL eletta da meno di tre anni, tale rinnovo è in ogni caso da effettuarsi di norma un mese prima dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Possono essere candidati alla relativa carica ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari, appartenenti alla sezione, in regola con le quote associative e con almeno tre mesi di iscrizione all'Associazione.

Per le Sezioni ADONP aziendali neo-costituite i termini si riducono ad almeno un mese di iscrizione.

Nel caso in cui ADONP sia l'unica Organizzazione sindacale presente nella struttura, hanno diritto di voto anche i Dirigenti non iscritti al Sindacato.

ART. 2

COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale viene composto da 3 dirigenti designati dal Consiglio Nazionale e che non si siano candidati alle cariche aziendali e, fra essi 1 avrà ruolo di Presidente. I componenti del Comitato Elettorale, rappresentanti tutte le categorie dirigenziali, devono essere in ogni caso in servizio presso l'Istituzione Sanitaria interessata al rinnovo delle cariche e non candidati.

Il Comitato Elettorale avrà cura di fissare ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle relative operazioni, ivi compresa l'effettuazione dei relativi scrutini.

ART.3

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

Il numero dei Rappresentanti del personale dirigente è quello di seguito indicato:

- per Istituzioni Sanitarie di cui al presente regolamento e che registrano fino a 50 dirigenti iscritti 3 rappresentanti;
- per Istituzioni Sanitarie di cui al presente regolamento e che registrano da 51 o più dirigenti iscritti 5 rappresentanti;
- Per Istituzioni Sanitarie appartenenti ad unica struttura, ma con Sezioni distaccate, ogni sezione decide in modo autonomo.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

La lista elettorale sarà unica e aperta a tutti gli iscritti.

Solo nel caso eccezionale espresso dall'Assemblea di Sezione e/o, in carenza dei requisiti della stessa, la RSL uscente e non il Segretario di sezione potranno dare il consenso alla presentazione di più liste, purché garantite da almeno il 25% degli iscritti.

Cod. Fisc. 96196300584; P.Iva 08299191000

Uffici di Segreteria: Piazza Villa Carpegna, 42/c - 00165 Roma Tel. 06.6601.9407 Fax. 06.6604.2930

www.adonp.it
adonp@libero.it

Il termine per la presentazione della lista o delle liste è di 10 giorni dalla data di affissione della comunicazione agli iscritti.

E' ovvio che in tal caso, la RSL eletta uscirà dalla lista che riporterà più voti nella tornata elettorale competente.

ART. 5

SCRUTATORI

Il Comitato Elettorale dovrà indicare nominativo e numero di massimo 2 scrutatori.

ART. 6

SEGRETEZZA DEL VOTO

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso in altro modo (la delega in tal senso non ha nessuna validità).

ART. 7

PREFERENZE

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.

Il numero massimo di preferenze esprimibili sarà di due preferenze per tre eleggibili; di tre preferenze per quattro eleggibili; di quattro preferenze per cinque eleggibili.

ART. 8

MODALITA' DI VOTAZIONE

Il luogo, i giorni e l'orario della votazione saranno stabiliti dal Comitato Elettorale, previo accordo con la Direzione dell'Ospedale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio al voto.

Luogo, giorni e orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dirigenti mediante comunicazione da parte del Comitato Elettorale, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Le operazioni di voto devono essere aperte per almeno 12 ore in due giorni successivi e possono essere chiuse anticipatamente solo nel caso in cui gli aventi diritto al voto lo abbiano esercitato.

ART. 9

PREDISPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DELL'URNA

A cura del Comitato Elettorale verrà fornita un'apposita urna, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto.

ART. 10

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Cod. Fisc. 96196300584; P.Iva 08299191000

Uffici di Segreteria: Piazza Villa Carpegna, 42/c - 00165 Roma Tel. 06.6601.9407 Fax. 06.6604.2930

www.adonp.it

adonp@libero.it

Gli elettori ammessi al voto, qualora non conosciuti, dovranno esibire a richiesta del Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale.

In alternativa potranno esibire autocertificazione di identità.

ART. 11

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovranno essere indicate eventuali contestazioni. Il verbale verrà consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi etc.), alla Segreteria Nazionale.

ART. 12

CONTESTAZIONI SULLE ELEZIONI

Le eventuali contestazioni dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Nazionale A.D.O.N.P.

I risultati delle elezioni si intendono definitivi trascorsi tre giorni senza che siano state avanzate contestazioni.

In caso di contestazioni, il Comitato Elettorale, integrato da un Consigliere Nazionale, provvederà all'esame delle contestazioni stesse entro 10 giorni dalla data di chiusura del verbale conclusivo del Comitato Elettorale.

ART. 13

DURATA IN CARICA

La rappresentanza sindacale locale che tutela a livello aziendale il personale dirigente ha durata in carica di 3 anni; può essere revocata prima del termine per deliberazione conforme di almeno il 51% dei dirigenti appartenenti alla singola Istituzione Sanitaria iscritti a questa Associazione (per assemblea o per iscritto).

ART. 14

SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

I Rappresentanti del personale dirigente non possono trasferire o delegare in tutto o in parte, neppure transitoriamente, le proprie funzioni di rappresentanza del personale nei confronti dell'Amministrazione dell'Istituzione sanitaria di appartenenza.

Il o i Rappresentanti sono decaduti per dimissione dalla carica o dall'Istituzione Sanitaria di appartenenza, per pensionamento, per licenziamento, per decesso.

Nel periodo di vigenza della carica subentrano nella carica in ordine successivo i primi della graduatoria degli esclusi (i subentranti devono accettare, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notifica), qualora risultasse impossibile l'attuazione di tale procedura, la RSL rimane ugualmente in carica per tutta la durata prevista. Il Rappresentante subentrato decadrà comunque alla scadenza del mandato degli altri Rappresentanti.

Cod. Fisc. 96196300584; P.Iva 08299191000

Uffici di Segreteria: Piazza Villa Carpegna, 42/c - 00165 Roma Tel. 06.6601.9407 Fax. 06.6604.2930

www.adonp.it

adonp@libero.it